

Lavori usuranti e pensione anticipata

Premessa

E' stato approvato in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri - nella seduta del 13 aprile scorso - e nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, lo schema di decreto legislativo, recante le **norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti** (attività usuranti), attuativo della delega conferita dall'articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) e dall'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Proprio in considerazione di ciò, **cerchiamo di capire cosa prevede la norma.**

L'intento della norma

La disposizione è, essenzialmente, volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni. Resta, comunque, fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

I soggetti interessati

Le attività "coinvolte" dal decreto legislativo sono le seguenti:

- **lavori in galleria o miniera:** mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- **lavori nelle cave:** mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- **lavori in cassoni ad aria compressa;**
- **lavori svolti dai palombari;**
- **lavori ad alte temperature:** mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- **lavorazione del vetro cavo:** mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- **lavori espletati in spazi ristretti:** con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- **lavori di asportazione dell'amianto:** mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Inoltre, **sono da considerare, tra le attività usuranti**, anche:

1. **le lavorazioni a turni** e cioè coloro i quali prestano la **loro attività nel periodo notturno², per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78**, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2. **i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
3. **i lavoratori addetti alla cd. "linea catena"** che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
4. **i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti**, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le condizioni

Per godere del beneficio pensionistico anticipato è necessario, che **i lavoratori sopra indicati, abbiano svolto una o più delle attività lavorative, per un periodo di tempo pari:**

- a) ad **almeno sette anni**, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) ad **almeno la metà della vita lavorativa complessiva**, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

OSSERVA

Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative, con la sola esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti - sopra identificati - conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre

2 Periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita³.

Previsioni transitorie per il 2008-2012

La norma prevede che **in via transitoria, per il periodo 2008 – 2012**, i lavoratori anzidetti conseguano il diritto al trattamento pensionistico **in presenza di una serie di requisiti:**

- a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
- b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
- c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
- d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007.

Lavoratori che prestano le attività a turni

Per i lavoratori che prestano le attività a turni, per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, **la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:**

- a) **un anno** per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; per questo gruppo il requisito anagrafico è fissato in 58 anni nel 2009, sale fino a 59 per il 2011 e si ferma a 60 nel 2013
- b) **due anni** per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77; per questi lavoratori, la riduzione che si applica sull'età anagrafica è di due anni, e quindi il requisito anagrafico è fissato in 57 anni per il 2009, sale a 58 nel 2011 e si assesta a 59 dal 2013.

OSSERVA

Qualora il lavoratore "a turni" abbia svolto anche una o più delle altre attività

³ Previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

considerate dalla norma come "usuranti", si applica il beneficio ridotto previsto per i lavoratori a turni solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le altre attività, le attività "a turni" siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

Tabelle di sintesi

I REQUISITI per i LAVORI LOGORANTI Età pensionabile e quota contributi più età		
2008	Requisiti normali	58 anni + 35 anni di contributi
	Requisiti ridotti	57 anni + 35 anni di contributi
2009 dal 01.01 al 30.06	Requisiti normali	58 anni + 35 anni di contributi
	Requisiti ridotti	57 anni + 35 anni di contributi
2009 dal 01.07 Al 31.12	Requisiti normali	59 anni - quota 95
	Requisiti ridotti	57 anni + 36 anni di contributi (quota 93)
2010	Requisiti normali	59 anni - quota 95
	Requisiti ridotti	57 anni + 37 anni di contributi (quota 94)
2011-2012	Requisiti normali	60 anni - quota 96
	Requisiti ridotti	57 anni + 37 anni di contributi (quota 94)
Dal 2013	Requisiti normali	61 anni - quota 97
	Requisiti ridotti	58 anni + 36 anni di contributi (quota 94)

I REQUISITI anagrafici per l'ORARIO NOTTURNO Età pensionabile e quota a seconda del numero di notti ogni anno		
Da 64 a 71		
	Quota 93 Quota 94	
Da 72 a 77		

**Modalità di
presentazione
della domanda
per l'accesso
al beneficio**

Vediamo ora quali sono le **modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio.**

Per vedersi anticipata la pensione con le modalità previste dalla norma, **il lavoratore interessato deve trasmettere una domanda, all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto:**

- a) **entro il 30 settembre 2011** qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
- b) **entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati** qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

**La
documentazione
richiesta**

La domanda dovrà essere correlata con la documentazione e gli elementi di prova, in data certa, da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento con riferimento sia alla qualità delle attività svolte, sia ai necessari periodi di espletamento, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda. **Sarà obbligo del datore di lavoro fornire la documentazione richiesta dal lavoratore per la presentazione della domanda di pensionamento anticipata.**

La mancata fornitura dei documenti al lavoratore o una documentazione non veritiera, pone il datore di lavoro al pagamento di una sanzione in favore degli Istituti previdenziali eroganti.

I documenti richiesti sono:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni, effettuate dai datori di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, relativamente all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- h) comunicazioni, effettuate dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, entro trenta giorni dall'inizio delle lavorazioni notturne e previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo stesso;

- i) carta di qualificazione del conducente⁴ e certificato di idoneità alla guida;
- j) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) comunicazioni di assunzione⁵;
- l) dichiarazione di assunzione⁶, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- m) altra documentazione equipollente.

La risposta dell'Ente

Una volta presentata la domanda, l'Ente previdenziale, dopo aver accertato la completezza della documentazione e la verifica dei requisiti previsti dalla legge, **comunica, all'interessato, l'esito positivo o negativo.**

In caso di esito positivo, l'Ente previdenziale evidenzia anche la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione, all'Ente medesimo, della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

Domanda oltre i termini previsti

Qualora la presentazione della domanda avvenga oltre i termini previsti, l'Ente previdenziale prevederà un differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- a) 1 mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) 2 mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) 3 mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

Altre considerazioni

Alcune considerazioni finali:

- a) il disegno di legge prevede che le **norme di miglior favore** per il lavoratore, per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria, **sono fatte salve**;
- b) il disegno di legge prevede una **apposita clausola di salvaguardia** volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.
- c) **dal 2013 l'accesso alla pensione è permesso con un'età anagrafica di tre anni inferiore a quella prevista** (o tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un'età anagrafica minima di 58 anni). In via transitoria (tra il 2008 e il 2012) l'anticipo per l'accesso alla pensione varia da uno a tre anni.

4 Di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

5 Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni

6 Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181